

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 12 novembre 1957 proponente il sussidiamento
della strada Vacallo - Roggiana

(del 5 dicembre 1957)

La Commissione della Gestione ha preso in esame il messaggio in oggetto, con i progetti e gli atti che l'accompagnano.

Essa riconosce l'utilità pubblica dell'opera progettata e approva la deliberazione del Consiglio di Stato e delle Autorità federali di proporre di sussidiare l'opera, per cui propone di stanziare i crediti necessari *adottando il progetto di decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato.*

Tuttavia la Commissione ha ritenuto di emendare l'art. 1, col consenso del Consiglio di Stato, come segue:

Art. 1. — Il progetto per la sistemazione della strada agricola Vacallo - Roggiana e per le migliorie alle proprietà agricole fronteggianti, preventivato in Fr. 230.000,—, di cui sono sussidiati Fr. 100.000,— è approvato.

Per gli altri articoli la Commissione non propone modifiche.

Ci asteniamo dal richiamare l'utilità della strada, sufficientemente illustrata dal messaggio.

Per la Commissione della Gestione :

M. Ferretti, relatore
Borella A. — Ghisletta — Jolli —
Merlini — Pagani — Pellegrini A.
— Pellegrini P. — Pelli — Tatti —
Verda — Zeli.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della sistemazione della strada
Vacallo-Roggiana e delle migliorie alle proprietà agricole fronteggianti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 novembre 1957 n. 722 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la sistemazione della strada agricola Vacallo - Roggiana e per le migliorie alle proprietà agricole fronteggianti, preventivato in Fr. 230.000,— di cui sussidiati Fr. 100.000,—, è approvato.

Art. 2. — Al Comune di Vacallo è accordato un sussidio del 25 % di franchi 100.000,—, pari a Fr. 25.000,—.

Il credito concesso sarà portato in aumento della posta per il sussidiamento di opere del miglioramento del suolo e agricole.

§. — Detto sussidio non è soggetto alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio delle bonifiche fondiari e del catasto) previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica della delibera da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni è autorizzato a pubblicare l'appalto prima dello stanziamento dei sussidi federali.

Art. 4. — I sussidi saranno pagati in base alla liquidazione debitamente approvata.

Art. 5. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.